

☒ S. P. Q. R.
COMUNE DI ROMA

Deliberazione n. 139

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2002

VERBALE N. 68

Seduta Pubblica del 7 ottobre 2002

Presidenza : MANNINO - CIRINNA' - SABBATANI SCHIUMA

L'anno duemiladue, il giorno di lunedì sette del mese di ottobre, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Segretario Generale dott. Vincenzo GAGLIANI CAPUTO.

Assume la presidenza dell'Assemblea la Vice Presidente del Consiglio Comunale Monica CIRINNA', la quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, la Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 30 Consiglieri:

Alagna Roberto, Argentin Ileana, Baldi Michele, Bartolucci Maurizio, Battaglia Giuseppe, Berliri Luigi Vittorio, Bertucci Adalberto, Carli Anna Maria, Casciani Carlo Umberto, Cau Giovanna, Cirinnà Monica, Cosentino Lionello, Dalia Francesco, De Lillo Fabio, Di Francia Silvio, Di Stefano Marco, Failla Giuseppe, Foschi Enzo, Galeota Saverio, Giulioli Roberto, Iantosca Massimo, Lorenzin Beatrice, Madia Stefano, Marsilio Marco, Orneli Paolo, Prestagiovanni Bruno, Sabbatani Schiuma Fabio, Smedile Francesco, Tajani Antonio e Vizzani Giacomo.

ASSENTI l'on. Sindaco Walter Veltroni e i seguenti Consiglieri:

Bafundi Gianfranco, Carapella Giovanni, Coratti Mirko, Della Portella Ivana, De Luca Pasquale, D'Erme Nunzio, Eckert Coen Franca, Fayer Carlo Antonio, Fioretti Pierluigi, Galloro Nicola, Gasparri Bernardino, Ghera Fabrizio, Giansanti Luca, Laurelli Luisa, Lovari Gian Roberto, Malcotti Luca, Mannino Giuseppe, Marchi Sergio, Mariani Maurizio, Marroni Umberto, Milana Riccardo, Nitiffi Luca, Panecaldo Fabrizio, Piso Vincenzo, Poselli Donatella, Rizzo Gaetano, Santini Claudio, Sentinelli Patrizia, Spera Adriana e Zambelli Gianfranco.

La PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, giustifica l'assenza della Consigliera Sentinelli per motivi di salute.

La PRESIDENTE nomina poi, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento, i Consiglieri Orneli e Lorenzin per l'espletamento delle funzioni di scrutatore, in sostituzione dei Segretari non ancora eletti.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Milano Raffaella.

(O M I S S I S)

A questo punto il Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI, assume le funzioni di Segreteria.

(O M I S S I S)

A questo punto il Presidente Giuseppe MANNINO entra nell'aula e assume la presidenza dell'Assemblea.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 62^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento degli emendamenti:

62^a Proposta (Dec. G.C. dell'11 luglio 2001 n. 87)

Regolamento del Difensore Civico.

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 66 del 13 maggio 1994 – nell'esercizio della facoltà prevista dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 e in attuazione dello Statuto Comunale – è stato approvato il Regolamento istitutivo del Difensore Civico;

Che successivamente il quadro di riferimento legislativo e statutario della disciplina regolamentare adottata è stato profondamente innovato;

Che tali modificazioni vanno fondamentalmente ascritte:

- a) all'emanazione del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, recato dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, tra l'altro, ha disposto l'abrogazione della citata legge 8 giugno 1990, n. 142;
- b) all'adozione del nuovo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 122 del 17 luglio 2000;
- c) all'approvazione della legge 24 novembre 2000, n. 340, recante "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – legge di semplificazione 1999", che tra l'altro, nel disporre la sostituzione del comma 4 dell'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ha fissato ulteriori e specifiche competenze in capo al Difensore Civico, prevedendone l'intervento in materia di accesso ai documenti amministrativi;

Che, pertanto, a seguito delle innovazioni intervenute si rende necessario procedere all'approvazione di una nuova ed organica disciplina delle funzioni, dell'attività e dell'Ufficio del Difensore Civico in ambito comunale;

Atteso che in data 11 giugno 2001 il Vice Segretario Generale ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Vice Segretario Generale

F.to: M. Sciorilli";

Atteso che la proposta di deliberazione indicata in oggetto non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto il T. U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto lo Statuto Comunale;

Atteso che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

Atteso che la proposta in data 11 luglio 2001 è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Presidenti dei Municipi per l'espressione del parere da parte dei Consigli Municipali entro il termine di 30 giorni;

Che, al riguardo, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole i Municipi I, III, V, VII, VIII, IX, XI, XIII, XV, XVII e XIX, di cui 5 (I, VII, XI, XIII, XVII) con proposte di modifiche (di seguito esposte), mentre i Municipi II, IV, VI, X, XII, XVI, XVIII e XX non hanno fatto pervenire parere entro il termine prescritto;

Che la Giunta Comunale in ordine alle citate proposte, nella seduta del 18 settembre 2001, ha controdedotto come segue:

– Municipio I:

- A) art. 5, comma 3 – Si propone che le candidature di iniziativa popolare siano sottoscritte non da 1000 ma da 500 cittadini.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 5, dello Statuto che prevede espressamente la sottoscrizione da parte di 1000 elettori.

- B) art. 6, commi 6, 7 e 8 – Si propone la sostituzione di tali commi con un comma unico che elimina la possibilità di candidature di iniziativa consiliare e prevede il passaggio ad un quorum ridotto (maggioranza assoluta) a partire dalla terza votazione.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con lo Statuto che prevede espressamente:

- (art. 14, comma 5) l'iniziativa consiliare nella proposizione delle candidature da parte di 1/3 dei Consiglieri e dopo due votazioni infruttuose;
- il passaggio alla maggioranza assoluta solo a partire dalla quarta votazione (art. 14, comma 3, Statuto).

- C) art. 14, comma 3 – Si propone la riduzione da 15 a 10 giorni (dalla richiesta di esame) del termine per la comunicazione, da parte del Difensore Civico all'organo competente, dei vizi riscontrati nella deliberazione con l'invito a rimuoverli.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 127, comma 2, II periodo, del T.U.E.L., che prevede il termine di 15 giorni.

– Municipio VII

- A) art. 14, c. 3 – Si propone che la conferma delle deliberazioni ritenute illegittime dal Difensore Civico possa essere operata, oltre che dal Consiglio Comunale, anche “dai Consigli dei Municipi”.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 127, comma 2, secondo periodo, del T.U.E.L., ove è previsto che la conferma possa essere operata esclusivamente dal Consiglio Comunale, anche nel caso di delibere adottate dalla Giunta.

- B) art. 5, comma 2 – Si propone di sopprimere le parole: “dalle consulte previste dallo Statuto o da almeno mille cittadini elettori”.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 5 dello Statuto.

- C) art. 5, comma 3 – Si propone di sopprimere le parole “di iniziativa popolare”.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 5, primo periodo, dello Statuto che non impone per le Consulte il limite minimo di 1000 sottoscrittori.

- D) art. 4, comma 7 – Si propone di sostituire la previsione che “E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative” con la seguente: “Il candidato alla carica di Difensore Civico deve sottoscrivere l'impegno a non presentare la propria candidatura a competizioni elettorali politiche amministrative per tutta la durata del mandato”.

La proposta non è accoglibile in quanto configura una lesione di diritti soggettivi pubblici costituzionalmente riconosciuti. Si rileva inoltre che gli artt. 51 e 65 della Costituzione stabiliscono una riserva di legge in materia di limitazioni all'elettorato passivo, non derogabile da disposizioni regolamentari di un ente locale.

– Municipio XI

- A) art. 6, comma 6 – Si propone che, dopo due votazioni consecutive infruttuose, altre candidature possano essere proposte, oltre che da 1/3 dei Consiglieri, anche da ciascun Consiglio dei Municipi.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 5 dello Statuto.

– Municipio XIII

- A) art. 4, comma 1 – Si propone che il possesso della laurea in discipline giuridico-economiche costituisca titolo preferenziale nell'elezione del Difensore Civico.

La proposta non appare accoglibile per sostanziale contrasto con l'art. 14, comma 7 dello Statuto che indica, tra i soli requisiti richiesti, quelli della “preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti” che non sono riconducibili in maniera automatica o “preferenziale” al possesso della laurea in discipline giuridico-economiche.

– Municipio XVII

- A) art. 4, comma 1 – Si propone che, salvo la prima elezione, il Difensore Civico sia eletto direttamente dai cittadini (in concomitanza con l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale o Provinciale).

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 3 dello Statuto che prevede che l'elezione del Difensore Civico sia operata esclusivamente dal Consiglio Comunale.

- B) senza indicazione – Si propone che il Vice Difensore sia nominato dal Difensore Civico.

La proposta non è accoglibile in quanto in contrasto con l'art. 14, comma 3 dello Statuto.

Che infine il Municipio VII propone di eliminare dall'art. 4, comma 3, lettere a), c), d), f) e g) le parole "da almeno 3 anni"; e viceversa, il Municipio XVII propone che detto termine sia elevato almeno a 5 anni;

Che, sul punto, la Giunta Comunale ha ritenuto di confermare la proposta di ridurre il termine da 5 a 3 anni;

Che la X Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 30 luglio 2001 ha espresso parere favorevole alla proposta riservandosi di proporre in Aula taluni emendamenti, già esplicitati nella nota di trasmissione del suddetto parere e sui quali la Giunta Comunale nella richiamata seduta del 18 settembre 2001 ha ritenuto di non poter convenire;

Visto il parere favorevole del Vice Segretario Generale espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi esposti in narrativa, delibera di approvare il sottoriportato Regolamento:

REGOLAMENTO DEL DIFENSORE CIVICO

INDICE

- Art. 1.** *Istituzione del Difensore Civico*
- Art. 2.** *Ufficio del Difensore Civico*
- Art. 3.** *Funzioni del Difensore Civico*
- Art. 4.** *Requisiti soggettivi*
- Art. 5.** *Candidature*
- Art. 6.** *Modalità di elezione*
- Art. 7.** *Cessazione dalla carica*
- Art. 8.** *Indennità di carica*
- Art. 9.** *Organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico*
- Art. 10.** *Iniziativa del Difensore Civico*
- Art. 11.** *Poteri del Difensore Civico e rapporti con gli uffici*
- Art. 12.** *Rapporti con gli Organi del Comune*
- Art. 13.** *Riesame di determinazioni negative del diritto di accesso*
- Art. 14.** *Controllo eventuale di legittimità*
- Art. 15.** *Rapporti con altre istituzioni ed associazioni di tutela dei diritti*
- Art. 16.** *Informazione alla comunità cittadina*
- Art. 17.** *Disposizioni abrogate*

Articolo 1

Istituzione del Difensore Civico

1. E' istituito il Difensore Civico presso il Comune di Roma.
2. In conformità a quanto stabilito dalla legge e dallo Statuto, il presente regolamento disciplina:
 - a) i requisiti soggettivi e le modalità di elezione del Difensore Civico e del Vice Difensore Civico nonché le condizioni di ineleggibilità, incompatibilità e di cessazione dalla carica;
 - b) le modalità ed i termini per l'esercizio delle funzioni proprie del Difensore Civico e, a garanzia dell'indipendenza dell'istituzione, i suoi rapporti con gli organi del Comune e delle altre amministrazioni in relazione alla cui attività tali funzioni sono esercitate.
3. Al Difensore Civico sono assicurati i mezzi e le risorse finanziarie, professionali e strumentali per l'effettivo esercizio delle sue autonome prerogative.

Articolo 2

Ufficio del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico costituiscono l'Ufficio del Difensore Civico.
2. Il Vice Difensore Civico ha funzioni vicarie.
3. Il Difensore Civico stabilisce il programma annuale di attività, assegnando al Vice Difensore Civico specifici compiti ed incarichi da svolgersi secondo gli indirizzi formulati dallo stesso; successivamente, ne verifica lo stato di attuazione, fissando altresì gli indirizzi per la formazione della relazione annuale al Consiglio Comunale.

Articolo 3

Funzioni del Difensore Civico

1. Al fine di assicurare la tutela dei diritti e degli interessi della comunità cittadina nonché l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'amministrazione con riguardo all'attività del Comune, dei Municipi, nonché delle aziende, istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza o affidatari di pubblici servizi del Comune di Roma, il Difensore Civico, nelle forme e nei limiti stabiliti dal presente regolamento, accerta che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati ed attuati.
2. Il Difensore Civico promuove e persegue la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi della comunità cittadina.

3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle sue generali funzioni di tutela e di garanzia, assicura particolare attenzione alla tutela dei diritti e degli interessi di quanti, per effetto di particolari condizioni personali, possono trovarsi in situazioni di svantaggio nei rapporti con le Amministrazioni di cui al precedente comma 1.
4. Nei soli casi previsti e disciplinati dalla legge e con le modalità stabilite dal presente regolamento, il Difensore Civico esercita altresì il controllo eventuale e preventivo di legittimità sugli atti del Consiglio e della Giunta Comunale.

Articolo 4

Requisiti soggettivi

1. Alla carica di Difensore Civico è preposto un cittadino, iscritto nelle liste elettorali del Comune di Roma, che, per preparazione e per esperienze acquisite nella tutela dei diritti, offra la massima garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità di esercitare efficacemente le proprie funzioni.
2. Non sono eleggibili alla carica di Difensore Civico i cittadini che versino in una delle condizioni di ineleggibilità previste per la carica di Consigliere Comunale.
3. Non possono ricoprire la carica di Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento Europeo e Nazionale, dei Consigli Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali nonché i membri di Governo e delle Giunte Regionali, Provinciali, Comunali e Municipali;
 - b) gli Amministratori ovvero i componenti dei Consigli di Amministrazione, o di organismi direttivi e di controllo altrimenti denominati, delle Aziende Sanitarie Locali di Roma, delle Aziende, Istituzioni ed Enti controllati dal Comune, di Società a partecipazione comunale e di enti concessionari di pubblici servizi del Comune di Roma;
 - c) i dipendenti del Comune di Roma e delle Aziende, Istituzioni, società ed enti controllati o partecipati a maggioranza dal Comune o affidatari di servizi pubblici del Comune di Roma;
 - d) coloro i quali, pur non legati da rapporto organico con le amministrazioni di cui alla precedente lettera, prestino attività di livello dirigenziale presso di esse;
 - e) coloro i quali ricoprono cariche in organismi direttivi ed esecutivi di partiti politici o di organizzazioni sindacali e datoriali in ambito comunale, provinciale, regionale o nazionale;
 - f) i titolari, amministratori o dirigenti di imprese vincolate con le Amministrazioni di cui alla precedente lettera c) da contratti di opera o di somministrazione, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni da tali Amministrazioni, nonché i liberi professionisti che versino nelle medesime condizioni.

Le suddette cause di incompatibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni dopo l'elezione.

4. L'ufficio di Difensore Civico è incompatibile con qualsiasi altra attività tale da pregiudicare l'efficace svolgimento e il libero esercizio delle funzioni proprie dell'istituzione.

5. Si applicano altresì le cause di incompatibilità previste per la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere Comunale e dei Municipi del Comune di Roma.
6. Non può ricoprire la carica di Difensore Civico il presidente o il membro di organismi direttivi od esecutivi di ordini professionali, associazioni o categorie rappresentative di interessi organizzati di qualsiasi natura.
7. E' inoltre causa di decadenza l'accettazione della candidatura per elezioni politiche o amministrative.
8. Qualora, nel corso del suo mandato, il Difensore Civico venga a trovarsi in una condizione di incompatibilità o ineleggibilità sopravvenuta, rilevata da qualunque appartenente alla comunità cittadina, il Consiglio Comunale, ove l'Ufficio di Presidenza ritenga la questione fondata, procede, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, alla contestazione di detta condizione invitando l'interessato a fornire spiegazioni entro il termine di cinque giorni. Ove, alla scadenza di tale termine, l'interessato non abbia fornito spiegazioni o le stesse siano state ritenute non idonee a dimostrare l'infondatezza della questione sollevata, il Consiglio intima all'interessato di rimuovere le condizioni contestate entro 10 giorni. Spirato tale ultimo termine senza che sia stata integralmente operata la rimozione delle condizioni ostative alla conservazione della carica, il Consiglio procede, ai sensi del successivo articolo 7, comma 2, alla dichiarazione di decadenza. Procede altresì a tale dichiarazione senza attendere il decorso del termine ove le cause accertate di decadenza non siano rimuovibili.
9. I requisiti soggettivi di cui al comma 1 sono parimenti richiesti per l'elezione alla carica di Vice Difensore Civico in relazione al quale operano, con le stesse modalità, le medesime cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza previste ai commi precedenti per il Difensore Civico.
10. Gli atti relativi alla situazione patrimoniale e ai redditi del Difensore Civico e del Vice Difensore sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque presso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale dove sono depositati con le stesse modalità previste per i Consiglieri Comunali.

Articolo 5

Candidature

1. Entro quindici giorni dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale, il Sindaco fissa il termine, non inferiore a venti giorni, per la presentazione delle candidature ai sensi dello Statuto, dandone comunicazione al Consiglio Comunale e alle consulte previste dallo Statuto, espressamente considerando di analogo valore, ai fini della proposta di candidatura a Difensore Civico, le Consulte Municipali, ove istituite, nonché adeguata informazione alla comunità cittadina.
2. Entro il termine di cui al comma precedente, le candidature all'Ufficio di Difensore Civico sono presentate, presso l'Ufficio del Consiglio Comunale, dalle Consulte previste dallo Statuto, dalle Consulte Municipali, ove istituite, o da almeno mille cittadini elettori, accompagnate dalla dichiarazione autografa di accettazione da parte

del candidato, autenticata a norma di legge, ed attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo precedente nonché le risultanze del certificato penale. Le candidature dovranno essere, inoltre, corredate di apposito curriculum relativo alle caratteristiche professionali e culturali del candidato e di quant'altro ritenuto utile per dare garanzia di indipendenza, di probità e di esperienza giuridico-amministrativa.

3. Le candidature di iniziativa popolare devono essere sottoscritte da almeno mille cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Roma. Le sottoscrizioni sono autentiche a norma di legge e sono accompagnate dalla certificazione, anche collettiva, dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune. L'Ufficio del Consiglio Comunale predispose la stampa di moduli, resi disponibili presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico, per la presentazione delle candidature.

Articolo 6

Modalità di elezione

1. Il Difensore Civico ed il Vice Difensore Civico restano in carica per tutto il periodo di durata del Consiglio Comunale e fino all'insediamento del nuovo Consiglio operando, in regime di proroga, sino all'elezione dei nuovi Difensore Civico e Vice Difensore Civico ma non oltre il quarantacinquesimo giorno successivo all'insediamento dell'Assemblea rinnovata.
2. Il loro mandato è rinnovabile, anche immediatamente, per non più di una volta.
3. Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle candidature all'ufficio di Difensore Civico ai sensi dei precedenti commi, il Presidente del Consiglio Comunale verifica che i candidati, in relazione alle dichiarazioni rese e ai documenti presentati, godano dei requisiti previsti dal regolamento e che non sussistano cause di ineleggibilità. Terminata la verifica di cui sopra il Presidente convoca il Consiglio Comunale iscrivendo all'ordine del giorno la elezione del Difensore Civico. Prima della votazione sono ammesse solo dichiarazioni di voto.
4. Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto, per mezzo di schede recanti l'indicazione nominativa dei candidati, dal Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Ciascun Consigliere può votare per un solo candidato.
5. Qualora detta maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.
6. Se anche nella seconda votazione nessun candidato raggiunge la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati ovvero nel caso di mancata presentazione delle candidature di iniziativa popolare o da parte delle consulte, il Sindaco fissa un ulteriore termine, non superiore a quindici giorni, entro il quale i Consiglieri Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare ulteriori candidature.
7. Entro dieci giorni dallo spirare di tale ultimo termine, il Presidente del Consiglio Comunale sottopone a votazione le candidature proposte dalle consulte o dagli

elettori, ove avanzate, e quelle di iniziativa consiliare e proclama eletto all'Ufficio di Difensore Civico il candidato che abbia riportato la maggioranza dei due terzi dei voti dei Consiglieri assegnati.

8. Dopo ciascuna votazione successiva alla terza e fino all'elezione del Difensore Civico:
 - a) il Sindaco fissa il termine, non superiore a cinque giorni, entro il quale i Consiglieri Comunali, in numero non inferiore ad un terzo, possono avanzare candidature, che sono sottoposte a votazione, unitamente a quelle già presentate, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione;
 - b) risulterà eletto il candidato che abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
9. Contestualmente all'elezione del Difensore Civico, risulterà eletto a Vice Difensore Civico il candidato che abbia riportato il maggior numero di voti dopo il candidato eletto Difensore Civico. In caso di parità tra due o più candidati, risulta eletto a Vice Difensore Civico il più anziano per età.
10. In caso di candidatura unica che non renda possibile l'elezione del Vice Difensore Civico ai sensi del comma precedente, si procede alla nomina del Vice Difensore Civico con le modalità di cui al successivo articolo 7, commi 5 e 6.

Articolo 7

Cessazione dalla carica

1. Il Difensore Civico e il Vice Difensore Civico cessano dalla carica:
 - a) alla scadenza del mandato del Consiglio Comunale, salvo quanto disposto dal comma 1 del precedente articolo;
 - b) per dimissioni, morte o impedimento grave;
 - c) per sopravvenute condizioni di incompatibilità o ineleggibilità, non rimosse nei termini assegnati dal Consiglio Comunale o non rimuovibili;
 - d) quando il Consiglio Comunale, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, deliberi, a scrutinio palese, la revoca per gravi inadempienze.
2. Nei casi di cui alla lettera c), il Consiglio Comunale delibera, a scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, la presa d'atto della causa di decadenza, dichiarando contestualmente la decadenza dalla carica.
3. In caso di dimissioni, impedimento grave, decesso o cessazione anticipata dalla carica da qualsiasi altra causa determinata, le funzioni del Difensore Civico sono esercitate dal Vice Difensore Civico fino alla elezione del nuovo Difensore Civico, che ne determina la decadenza.
4. Al fine di procedere all'elezione del nuovo Difensore Civico e, contestualmente, del nuovo Vice Difensore Civico, il Sindaco, entro cinque giorni dall'occorrenza della causa di esercizio vicario delle funzioni da parte del Vice Difensore Civico, provvede,

ai sensi del precedente articolo 5, a fissare i termini per la presentazione delle candidature di iniziativa popolare.

5. Al verificarsi della cessazione dalla carica di Vice Difensore Civico, il Presidente del Consiglio Comunale, previa deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, procede alla nomina del Vice Difensore Civico nell'ambito della proposta, avanzata dalla Commissione Consiliare Permanente competente in materia di attuazione di normative statutarie, di almeno tre nominativi di candidati in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4.
6. La proposta della Commissione è formulata entro cinque giorni dalla cessazione del Vice Difensore Civico e può riguardare anche candidature già presentate in sede di elezione del Difensore Civico.
7. La cessazione anticipata dalla carica di Vice Difensore Civico da qualsiasi causa determinata, non produce in alcun modo l'interruzione o la sospensione dell'attività dell'istituzione e fino alla nomina del nuovo Vice Difensore Civico gli incarichi e i compiti già ad egli conferiti sono svolti dal Difensore Civico.

Articolo 8

Indennità di carica

1. Al Difensore Civico e al Vice Difensore Civico è corrisposta un'indennità di carica omnicomprensiva pari rispettivamente alla retribuzione spettante al Presidente dell'Agenzia per il Controllo e la Qualità dei servizi pubblici del Comune di Roma e del Vice Presidente della stessa Agenzia.

Articolo 9

Organizzazione dell'Ufficio del Difensore Civico

1. L'Ufficio del Difensore Civico costituisce struttura di rango extradipartimentale e la sua organizzazione è disposta dal Dirigente responsabile su direttiva del Difensore Civico.
2. L'Ufficio del Difensore Civico ha sede in locali messi a disposizione dall'Amministrazione.
3. All'Ufficio è assegnato, a richiesta del Difensore Civico, un numero di dipendenti comunali adeguato per il pieno ed effettivo esercizio dei suoi poteri e, comunque, in numero non superiore alle trenta unità.
4. La scelta del personale nonché del Dirigente responsabile dell'Ufficio, individuato anche all'esterno degli organici della dirigenza comunale, purché in possesso dei requisiti di legge, è di esclusiva competenza del Difensore Civico che, ove ritenga opportuno, può avvalersi, a norma del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune, anche di collaborazioni di alta specializzazione nel limite di tre unità.

5. Nel bilancio comunale sono iscritti, valutata la proposta del Difensore Civico, gli stanziamenti assegnati per l'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Difensore Civico, d'intesa con i Presidenti dei Municipi, potrà prevedere delle articolazioni dell'ufficio a livello Municipale.

Articolo 10

Iniziativa del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico agisce di propria iniziativa o su sollecitazione degli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati.
2. L'intervento del Difensore Civico, sollecitato senza particolari formalità e anche attraverso l'uso di mezzi di comunicazione a distanza, è reso in forma gratuita.
3. Nei rapporti con il Difensore Civico, gli appartenenti alla comunità cittadina possono farsi assistere da rappresentanti di associazioni o comitati.
4. Ad eccezione delle richieste volte a sollecitare il controllo preventivo di legittimità di cui al successivo articolo 14, il Difensore Civico non può agire su richiesta degli amministratori pubblici né per la tutela di posizioni connesse al rapporto di impiego, su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
5. Il Difensore Civico assicura risposta ad ogni richiesta di intervento ricevuta e provvede direttamente a comunicare agli interessati la eventuale non ammissibilità delle richieste di intervento rivoltegli.
6. Il Difensore Civico esercita la sua azione senza interferire con l'attività degli organi di giustizia ordinaria o amministrativa.

Articolo 11

Poteri del Difensore Civico e rapporti con gli Uffici

1. Il Difensore Civico opera in piena autonomia dagli organi del Comune e delle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. Il Difensore Civico, con i soli limiti derivanti dal mandato conferitogli, ha diritto di ottenere, senza particolari formalità e in forma gratuita, tutte le informazioni e copia dei documenti formati o detenuti dalle Amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, senza che ad egli sia opponibile il segreto di ufficio. Il Difensore Civico è tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. Il Difensore Civico, nel rispetto della normativa sulla riservatezza, è tenuto al riserbo per gli atti o le notizie di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
4. Il Difensore Civico può richiedere per iscritto informazioni o chiarimenti a dirigenti delle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1. Gli interpellati sono tenuti a rispondere nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Per questioni complesse gli interpellati possono chiedere al Difensore Civico una proroga del termine di cui sopra.
5. Nello svolgimento delle attività istruttorie delle richieste di intervento, il Difensore Civico può avvalersi della collaborazione dell'Ufficio Diritti dei Cittadini del Comune, degli Uffici Relazioni con il Pubblico o di altre analoghe strutture istituite presso le Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento, le quali sono tenute, nell'ambito dei propri compiti di ascolto e di gestione delle segnalazioni e dei reclami, a fornire il massimo supporto. Nell'ambito delle stesse amministrazioni riceve inoltre dall'Ufficio Controllo Interno, ove istituito e anche se altrimenti denominato, i dati relativi alle rilevazioni sulla qualità dei servizi erogati e percepiti.
6. Il Difensore Civico può richiedere pareri su quesiti determinati al Collegio dei revisori dei conti, al Segretario Generale, all'Avvocatura Comunale o all'Agenzia per il controllo e la qualità dei servizi pubblici locali del Comune di Roma, che sono tenuti a prestare la massima collaborazione, fornendo le relative risposte entro 15 giorni.
7. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, rassegna per iscritto le proprie valutazioni ai richiedenti sulla base delle notizie raccolte e degli accertamenti espletati.
8. Il Difensore Civico, quando l'intervento sia stato sollecitato dagli appartenenti alla comunità cittadina, singoli o associati, o quando egli stesso lo ritenga necessario:
 - a) trasmette al responsabile del procedimento, ovvero dell'ufficio o del servizio, una comunicazione scritta con l'indicazione del termine e delle modalità per sanare la violazione riscontrata;
 - b) convoca i responsabili dei procedimenti per esaminare le eventuali difficoltà che si frappongono alla corretta e tempestiva conclusione dei medesimi. Può promuovere audizioni con la presenza dei dirigenti, degli interessati e di associazioni o comitati che abbiano per finalità la tutela dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina;
 - c) in caso di disservizi di cui ha avuto in qualsiasi modo notizia, può procedere a sopralluoghi e a riscontri diretti presso gli uffici dandone preavviso solo al Sindaco ovvero agli organi di vertice delle Amministrazioni di cui al precedente art. 3, comma 1;
 - d) in caso di gravi o reiterate inadempienze di un'Amministrazione di cui all'art. 3, comma 1, del presente regolamento, segnala il caso agli organi competenti perché assumano i conseguenti provvedimenti, specificando i nominativi del responsabile del procedimento e dei dipendenti coinvolti ed informandone contestualmente il Sindaco e il Consiglio Comunale ovvero il Presidente e il Consiglio del Municipio interessato.

Articolo 12

Rapporti con gli organi del Comune

1. Il Difensore Civico, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere agli organi del Comune nonché agli organi del Municipio e ai dirigenti l'adozione o la modifica di atti, al fine di assicurare il soddisfacimento dei diritti e degli interessi degli appartenenti alla comunità cittadina e di promuovere la piena attuazione dei principi dello Statuto.
2. Gli organi del Comune ovvero i dirigenti a tal fine interpellati sono tenuti a rispondere al Difensore Civico entro un mese dalla richiesta.
3. Il Difensore Civico, nell'esercizio delle proprie funzioni, non può esprimere apprezzamenti su atti o deliberazioni di indirizzo politico-amministrativo adottati dagli organi del Comune.
4. La Giunta Comunale e le Commissioni del Consiglio Comunale nonché le Giunte dei Municipi e le Commissioni dei Consigli dei Municipi possono decidere l'audizione del Difensore Civico, anche su richiesta di quest'ultimo.
5. Per ragioni inerenti al suo ufficio il Difensore Civico, previa comunicazione al Presidente, può assistere ai lavori delle Commissioni del Consiglio Comunale e dei Consigli dei Municipi. A tal fine gli ordini dei lavori delle Commissioni sono comunicati tempestivamente al Difensore Civico.
6. Il Difensore Civico presenta al Consiglio Comunale entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nel corso dell'anno precedente, con l'indicazione dei problemi, delle inefficienze, delle disfunzioni e dei disservizi riscontrati e delle eventuali proposte per porvi rimedio.

Articolo 13

Riesame di determinazioni negative del diritto di accesso

1. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Difensore Civico, a richiesta dell'interessato, esercita il potere di riesame delle determinazioni di diniego – rese in forma espressa con atto motivato ovvero in forma tacita per decorrenza del termine di risposta – nonché delle determinazioni di differimento o di limitazione dell'accesso agli atti e ai documenti amministrativi formati o stabilmente detenuti dalle Amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento.
2. A tal fine l'interessato, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di risposta ovvero dal ricevimento della comunicazione della determinazione di diniego, differimento o limitazione dell'accesso, sottopone il caso al Difensore Civico.
3. Ove il Difensore Civico ritenga che il diniego, il differimento o la limitazione siano illegittimi, ne dà comunicazione a chi l'ha disposto e se questi, entro trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione, non emana un provvedimento motivato di conferma del diniego, del differimento o della limitazione, l'accesso è consentito.

4. Dell'eventuale provvedimento di conferma di cui al comma precedente è data in ogni caso comunicazione al Difensore Civico.
5. Nel caso di richiesta di riesame rivolta al Difensore Civico, il termine di trenta giorni fissato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, per proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale avverso le determinazioni negative dell'accesso, anche in parte o per decorso del termine di risposta, decorre dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza al Difensore Civico da questi tempestivamente comunicato all'interessato.

Articolo 14

Controllo eventuale di legittimità

1. Il Difensore Civico, nei limiti delle illegittimità denunciate, esercita il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Comunale ovvero della Giunta e del Consiglio del Municipio quando, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio ovvero del Municipio, ne faccia richiesta motivata, in forma scritta e con l'indicazione delle norme violate, rispettivamente un quarto dei Consiglieri Comunali ovvero un quarto dei Consiglieri del Municipio e le deliberazioni stesse riguardino:
 - a) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
 - b) dotazioni organiche e relative variazioni;
 - c) assunzioni di personale.
2. Ai fini degli adempimenti connessi alla sospensione dell'esecutività della deliberazione che opera fino all'avvenuto esito del controllo con la conferma della legittimità o con la modifica della deliberazione nel senso indicato dal Difensore Civico, la richiesta di controllo è immediatamente comunicata dal Difensore Civico al Sindaco e al Segretario Generale ovvero al Presidente e al Direttore del Municipio che provvedono ad informarne l'organo che ha adottato la deliberazione medesima.
3. Il Difensore Civico, se ritiene che la deliberazione sia illegittima, ne dà comunicazione, entro quindici giorni dalla richiesta, all'organo che ha adottato il provvedimento con invito ad eliminare i vizi riscontrati. Se l'organo competente non ritiene di modificare la deliberazione nel senso richiesto dal Difensore Civico, la stessa acquista efficacia se viene confermata dal Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. Sulla deliberazione confermata dal Consiglio Comunale non è esperibile una nuova richiesta di controllo da parte del Difensore Civico.
4. Entro il suddetto termine di quindici giorni dalla ricezione della richiesta per l'esercizio del controllo, il Difensore Civico può disporre l'audizione di rappresentanti dell'organo che ha adottato la deliberazione, e comunque la dispone a richiesta dei medesimi, o può richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di giudizio in forma scritta. In tali casi il termine per l'esercizio del controllo viene

sospeso e riprende a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o elementi integrativi ovvero dell'audizione dei rappresentanti.

5. La deliberazione diventa efficace se il Difensore Civico, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta di esercizio del controllo, ritenga di non promuovere il riesame da parte dell'organo che ha adottato la deliberazione o se, prima del decorso dello stesso termine, non abbia dato comunicazione di aver riscontrato vizi di legittimità ai Consiglieri che hanno promosso il controllo, al Sindaco ovvero al Presidente del Municipio nonché al Segretario Generale ovvero al Direttore del Municipio che provvedono ad informarne l'organo.

Articolo 15

Rapporti con altre istituzioni ed associazioni di tutela dei diritti

1. Al fine di coordinare gli interventi e predisporre un progetto organico di organizzazione e funzionamento degli organi di difesa civica della futura città metropolitana, il Difensore Civico promuove incontri con il Difensore Civico della Regione Lazio, con il Difensore Civico della Provincia di Roma e dei Comuni della Provincia.
2. Il Difensore Civico promuove rapporti di collaborazione e consultazione con le associazioni di tutela di consumatori ed utenti riconosciute ai sensi della legge nonché con altri organismi o autorità di garanzia e di tutela dei diritti operanti nell'area metropolitana di Roma, di livello nazionale, regionale e locale. Può definire con tali associazioni, istituti ed autorità nonché con comitati ed associazioni territoriali, protocolli di intesa che abbiano per contenuto incontri periodici, forme di consultazione ed attività di monitoraggio civico sulla promozione e la tutela dei diritti.

Articolo 16

Informazione alla comunità cittadina

1. Il Difensore Civico cura l'informazione sul suo operato anche tramite un'apposita sezione del sito Internet del Comune di Roma.
2. L'Amministrazione Comunale assicura l'informazione agli appartenenti alla comunità cittadina sulla possibilità di richiedere l'intervento del Difensore Civico a tutela dei loro diritti, sull'organizzazione e sulle modalità di accesso al suo ufficio.

Articolo 17

Disposizioni abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni precedentemente approvate, nell'ambito del Comune di Roma, nella stessa materia o che comunque risultino in contrasto con esse.

2. Dalla stessa data, gli atti adottati, nell'ambito e nei limiti della propria potestà di autorganizzazione, dalle Amministrazioni di cui al precedente articolo 3, comma 1, nella stessa materia o che risultino in contrasto con le disposizioni del presente regolamento sono inoperanti. Le stesse Amministrazioni provvedono tempestivamente al loro adeguamento sulla base delle presenti disposizioni regolamentari.

Procedutosi alla votazione, nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, dichiara che la proposta risulta approvata con 35 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Ghera, Marchi e Vizzani.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bafundi, Baldi, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, Della Portella, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Ghera, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marchi, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Santini, Smedile, Spera e Vizzani.

La presente deliberazione assume il n. 139.

Infine il Consiglio, in considerazione dell'urgenza del provvedimento, dichiara con 34 voti favorevoli e l'astensione del Consigliere Vizzani, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi di legge.

Hanno partecipato a detta votazione i seguenti Consiglieri:

Alagna, Argentin, Bartolucci, Battaglia, Berliri, Carli, Cau, Cirinnà, Coratti, Cosentino, Dalia, De Lillo, Della Portella, Eckert Coen, Failla, Fayer, Foschi, Galeota, Galloro, Gasparri, Iantosca, Laurelli, Lorenzin, Lovari, Madia, Mannino, Marroni, Nitiffi, Orneli, Panecaldo, Poselli, Sabbatani Schiuma, Smedile, Spera e Vizzani.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE

G. MANNINO – M. CIRINNA' – F. SABBATANI SCHIUMA

IL SEGRETARIO GENERALE

V. GAGLIANI CAPUTO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
7 ottobre 2002.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....